



VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 16 Aprile 2019, in Milano si sono incontrati

- **Vodafone Gestioni S.p.A.**, in persona del Dott. Massimo Forbicini, assistita da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Lodi nella persona di Matteo Carbonera
- **UGL Telecomunicazioni**, in persona del Sig Roberto Coccè con delega nazionale
- **RSU**

Premesso che

- con comunicazione del 12 aprile 2019 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex l. 223/1991 dichiarando un esubero di personale pari a n. 53 lavoratori, ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- a detta comunicazione, ai suoi allegati e alle motivazioni ivi specificate si fa per brevità rinvio;
- è stato richiesto l'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 223/1991 nei termini di legge;
- la procedura di riduzione del personale si è sviluppata nell'incontro di consultazione presso Assolombarda, ai fini dell'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, della L. 223/1991, avvenuto in data odierna;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Legge n. 223/91, a seguito del confronto, le parti concordano che gli esuberanti di cui alle premesse risultano individuati nel numero di 53.
- 3) Tale numero differisce di una unità rispetto a quanto dichiarato nell'accordo quadro del 4 aprile 2019 a seguito dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore in forza alla data di apertura della procedura.
- 4) Le Parti convengono che i lavoratori saranno licenziati con il criterio della non opposizione, a fronte della loro dichiarazione per iscritto di rinunciare espressamente all'impugnazione del licenziamento con apposita dichiarazione individuale e successivo accordo *inter partes*.
- 5) Le Parti concordano che la Società potrà procedere ai licenziamenti entro il termine di 120 giorni.
- 6) Le OO.SS. e la Società hanno concordato, quale incentivo per i lavoratori interessati alla procedura, un sostegno economico nella misura e nelle modalità definite dalle Parti con l'accordo Quadro del 4 aprile 2019.
- 7) L'erogazione di tale sostegno economico - che verrà corrisposto ai lavoratori, in parte, a titolo di incentivo all'esodo e, in parte, a titolo di transazione generale e novativa - sarà condizionato alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.. con esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento nonché ad ogni eventuale ulteriore pretesa inerente al precorso rapporto di lavoro.



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

- 8) Le Parti si danno, inoltre, atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura relativi alla comunicazione di avvio della procedura ed agli altri passaggi procedurali previsti dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 L. 23 luglio 1991, n. 223.

Con il presente accordo le Parti si sono, quindi, date reciprocamente atto di avere esperito e concluso in ogni suo aspetto la procedura di consultazione relativa al licenziamento collettivo prevista dagli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 e succ. mod. e int..

L.C.S.A.

p. Vodafone Gestioni S.p.A

p. ASSOLOMBARDA

p. UGL Telecomunicazioni

RSU



VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 16 Aprile 2019, in Milano si sono incontrati

- **Vodafone Italia S.p.A.**, in persona del Dott. Massimo Forbicini, assistita da Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Lodi nella persona di Matteo Carbonera
- **UGL Telecomunicazioni**, in persona del Sig Roberto Coccè con delega nazionale
- **RSU**

Premesso che

- con comunicazione del 12 aprile 2019 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ex l. 223/1991 dichiarando un esubero di personale pari a n. 516 lavoratori, ritenuti strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;
- a detta comunicazione, ai suoi allegati e alle motivazioni ivi specificate si fa per brevità rinvio;
- è stato richiesto l'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, della legge n. 223/1991 nei termini di legge;
- la procedura di riduzione del personale si è sviluppata nell'incontro di consultazione presso Assolombarda, ai fini dell'esame congiunto di cui all'art. 4, comma 5, della L. 223/1991, avvenuto in data odierna;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- 2) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Legge n. 223/91, a seguito del confronto, le parti concordano che gli esuberanti di cui alle premesse risultano individuati nel numero di 516.
- 3) Le Parti, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del D.M. n. 94033 del 2016, convengono che i lavoratori saranno licenziati con il criterio della non opposizione, a fronte della loro dichiarazione per iscritto di rinunciare espressamente all'impugnazione del licenziamento con apposita dichiarazione individuale e successivo accordo *inter partes*.
- 4) In deroga al termine di cui all'art. 24, comma 1, della Legge n. 223/1991, come previsto dall'art. 8, comma 4, della Legge 19 luglio 1993, n. 236, le Parti concordano che la Società potrà procedere ai licenziamenti entro il termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente verbale.
- 5) Le OO.SS. e la Società hanno concordato, quale incentivo per i lavoratori interessati alla procedura, un sostegno economico nella misura e nelle modalità definite dalle Parti con l'accordo Quadro del 4 aprile 2019.
- 6) L'erogazione di tale sostegno economico - che verrà corrisposto ai lavoratori, in parte, a titolo di incentivo all'esodo e, in parte, a titolo di transazione generale e novativa - sarà condizionato alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.. con esplicita rinuncia all'impugnazione del licenziamento nonché ad ogni eventuale ulteriore pretesa inerente al precorso rapporto di lavoro.
- 7) Le Parti si danno, inoltre, atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura relativi alla comunicazione di



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi

avvio della procedura ed agli altri passaggi procedurali previsti dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 24 L. 23 luglio 1991, n. 223.

Con il presente accordo le Parti si sono, quindi, date reciprocamente atto di avere esperito e concluso in ogni suo aspetto la procedura di consultazione relativa al licenziamento collettivo prevista dagli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 e succ. mod. e int..

L.C.S.

p. Vodafone Italia S.p.A

p. ASSOLOMBARDA

p. UGI Telecomunicazioni

RSU

Alessandro Fiorino